



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **22** del 13/01/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: TUR/DEL/2020/00001

OGGETTO: L.R. 17 dicembre 2018, n.57. Modalità attuative e di gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".

L'anno 2020 addì 13 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Cosimo Borraccino
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Avv. Silvia Piemonte

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonché le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri;
- La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale attualmente in vigore approvato in ultimo con DPR 31 gennaio 2018 (il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell'Istat);
- L'indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere secondo la classificazione operata dall'Istat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo;
- Ai fini dell'indagine, l'Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322 /1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome, in qualità di organi intermedi. Qualora necessario, gli Uffici di statistica possono avvalersi di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e/o produttori di dati, e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo (ad esempio, dove richiesto da particolari assetti organizzativi e/o normativi, gli assessorati al turismo, le aziende di promozione turistica provinciale APT, gli enti provinciali per il turismo EPT o altri enti con analoghe funzioni). In questo caso – come previsto dall'art. 2 dell'Accordo n. 104/CSR del 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli Uffici di statistica impartiscono direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e dispongono di opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. Tali uffici rimangono in ogni caso l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni e sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati;
- L'eventuale partecipazione di enti sub-regionali (provinciali e/o sub-provinciali) alla raccolta dei dati dipende dall'assetto organizzativo dell'indagine a livello territoriale, definito in conformità alle specifiche normative regionali.
- Agli organi intermedi di rilevazione sono demandati i seguenti compiti:
 - a) individuare le modalità organizzative più efficienti per la raccolta dei dati presso le strutture ricettive sul territorio di competenza;
 - b) trasmettere a tutte le strutture ricettive - avvalendosi eventualmente degli uffici della stessa amministrazioni e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo - l'informativa dell'indagine, specificandone, ai rispondenti, le finalità e le modalità operative per la fornitura dei dati richiesti;
 - c) coordinare le modalità di raccolta delle informazioni e le attività degli uffici della stessa amministrazioni e/o degli enti territoriali eventualmente coinvolti;
 - d) monitorare l'andamento della rilevazione, vigilare sul rispetto dei tempi di trasmissione dei dati da parte degli eventuali uffici e/o enti territoriali coinvolti e assicurare il buon andamento della rilevazione nel territorio di competenza;
 - e) trasmettere all'Istat, entro le scadenze previste, i dati rilevati secondo il formato stabilito.
- La Regione Puglia, quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale "È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale" è tenuta a raccogliere le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.

- Sono sottoposti al medesimo obbligo (di fornire i dati), e non potrebbe essere diversamente, i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale.
- Lo scopo principale della rilevazione statistica è raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza. Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricettivi, classificati per categoria e tipo di struttura (allegato 1 alla circolare Istat protocollo n. 0545168/19 del 11.03.2019) in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Premesso inoltre che:

- La Legge Regionale n. 1 del 2002, così come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 2010 ha ridisegnato l'organizzazione turistica della Regione Puglia, ridefinito il ruolo e le competenze degli operatori turistici regionali e disciplinato lo sviluppo delle politiche di promozione turistica regionale.
- In particolare, il combinato normativo regionale stabilisce che:
 - a) la Regione "provvede alla organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322" (art. 2, comma 1, lettera c della L.R. 1/2002);
 - b) Pugliapromozione, l'Agenzia Regionale del Turismo "è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia" ed "esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province (art. 7 della L.R. 1/2002, come modificato dalla L.R. 18/2010) nonché "raccolge ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione, dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del territorio regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale" (art. 3, comma 1 del Regolamento regionale n. 9 del 2011).
- Al fine di supportare le descritte attività con adeguate tecnologie dedicate sia alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici che al controllo e al monitoraggio del fenomeno turistico, la Regione si è dotata del Sistema Informativo Regionale – Turistico (SIR - TUR), caratterizzato tra l'altro da:
 1. Unico archivio dati di settore, a livello regionale;
 2. Applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore:
 - a) Gestione dell'offerta ricettiva (Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari);
 - b) Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica (SPOT – Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
 - c) Gestione delle attività di promo commercializzazione turistica (DMS Destination Management System);
 - d) Portale Turistico Regionale – viaggiareinpuglia.it.
- L'unicità dell'archivio dati permette la completa informatizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione Regionale (Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione) e gli operatori privati, ed in particolare, per quanto occupa in questa sede ed in ottemperanza alla L.r. 49/2017, la gestione:
 - a) delle comunicazioni relative ai prezzi e servizi delle strutture (CPS);
 - b) dei dati di movimentazione statistica (SPOT).
- Il sistema S.P.O.T. ha, quindi, lo scopo di acquisire e gestire i dati inerenti la movimentazione turistica. Le funzioni abilitate consentono di:
 - a) gestire l'acquisizione e la verifica dei dati di movimentazione;
 - b) generare report statistici, anche su serie storiche, per le diverse aggregazioni territoriali, a partire dall'entità territoriale comunale;
 - c) generare i file mensili conformi alle specifiche definite dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- I dati statistici, oltre ad essere obbligatori per legge, sono informazioni fondamentali per pianificare le strategie territoriali per il turismo e per programmare la destinazione delle risorse e le attività di marketing. Tali attività richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello

attualmente richiesto per l'assolvimento degli obblighi di raccolta statistica per tali motivi la Regione, attraverso il sistema SPOT, ha ridefinito il modulo di rilevazione statistica, includendo ulteriori dati oltre a quelli richiesti dai modelli ISTAT, nel rispetto del segreto statistico e delle norme sulla protezione dei dati personali.

- Nel riferito contesto, la Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:
 - a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione;
 - b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
 - c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente;
 - d) le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
 - e) l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale;
 - f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate
 - g) il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- Sintetizzando le premesse:
 - a) la Regione Puglia è obbligata a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
 - b) il Programma statistico nazionale comprende la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi al c.d. movimento turistico regionale;
 - c) Pugliapromozione provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
 - d) la disciplina della rilevazione dei dati sul movimento statistico a livello regionale è stabilita dalla l.r. 49/2017;
 - e) i titolari delle strutture ricettive (Unità di rilevazione) sono obbligati a trasmettere i dati richiesti;
 - f) l'invio dei dati deve essere effettuato attraverso l'applicativo SPOT.

La disciplina dei dati sul movimento statistico è pertanto regolamentata ad entrambi i livelli normativi, statale e regionale, rispettivamente dal Dlgs 322/89 ai fini delle rilevazioni statistiche e dalla legge regionale 49/2017 per quelli della materiale raccolta dei dati e delle modalità di trasmissione ai fini dell'acquisizione.

In altre parole, per la rilevazione statistica in oggetto, è lo Stato che determina finalità, obiettivi e contenuti del Programma statistico nazionale, la cui realizzazione è affidata all'Istat, con poteri di indirizzo e coordinamento tecnico, che, per tale scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di statistica della Regione.

Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni attuative dell'ISTAT a definire:

- il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza.
- Le Unità di rilevazione: gli "esercizi ricettivi", classificati per categoria e tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Avuto riguardo a queste ultime, l'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in "esercizi alberghieri" ed "esercizi extralberghieri" a loro volta divisi in "esercizi complementari" e "alloggi privati in affitto" e questi ultimi in "Bed and breakfast" e "Altri alloggi privati" e in questi tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l'abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

In tale categoria (Altri alloggi privati) rientrano le locazioni turistiche intendendo per esse "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998" che trovano disciplina nella L.r. 57/2018. Discendendone l'obbligo anche per queste tipologie di strutture della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione turistica analogamente a quanto già avviene per le altre.

Considerato che:

- Lo sviluppo economico nella nostra regione è indubbiamente e inscindibilmente connesso allo sviluppo del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua capacità di generare crescita in altri settori dell'economia regionale, agroalimentare, artigianato, cultura, intrattenimento e commercio.
- Le rilevazioni statistiche effettuate (riferite all'anno 2018), espone per dare cognizione della dimensione quantitativa del settore, quantificano in più di quattro milioni gli arrivi di turisti in Puglia (+4% rispetto al 2017), di cui un milione dall'estero, e in più di 15 milioni le presenze complessive per un impatto economico complessivo stimato in 6,5 miliardi di euro (8,9 miliardi considerando l'indotto).
- I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono (il c.d. Turismo che non appare) e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.
- Al fine di quantificare tali flussi la Regione Puglia ha commissionato, nel tempo, degli appositi studi che utilizzando un modello fondato sull'analisi dei dati della raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei big data, delle celle telefoniche e di internet, integrati con altre fonti quali l'Indagine campionaria sui movimenti alle frontiere e l'Indagine campionaria sui viaggi e le vacanze degli italiani, ha permesso di stimare i "Numeri del turismo che non appare". In base ai dati rilevati nel 2015 il moltiplicatore turistico per l'intera Puglia è stato di 5,26 e nel 2016 di 5,15. Ciò significa che per passare dalle presenze censite dall'Istat a quelle stimate considerando anche il movimento dei parenti e amici e delle abitazioni in proprietà e in affitto, nonché il sommerso turistico, si stima che le prime, nell'anno 2016, debbano essere moltiplicate per 5,16; in altre parole ogni presenza Istat ve ne sono altre 4,6 che non sono rilevate e non appaiono, a fronte di un moltiplicatore nazionale che è di circa 2,9.
- Sussiste quindi, e nei fatti, un notevole divario tra presenze turistiche rilevate e presenze turistiche stimate, indice della presenza di una significativa quota di "non apparente" non esclusivamente dovuto a fenomeni di "sommerso" o all'esercizio di attività ricettiva abusiva ma che indubbiamente

- crea squilibri nella libera concorrenza e tensione tra gli operatori professionali del settore turistico.
- Peraltro appare anche evidente che l'offerta ricettiva nel settore del turismo si è evoluta in nuovi modelli di ospitalità favoriti dalla c.d. sharing economy come ad esempio Airbnb, azienda americana, che attraverso un sito internet mette in contatto chi ha una proprietà, di qualsiasi tipo, e decide di metterla in affitto e chi è in cerca di un alloggio, in particolare per finalità turistiche.
 - Tali modelli di ospitalità non tradizionale comprendono sia soluzioni ricettive offerte in assenza di un contesto normato di regole e controllo, sia pratiche di mercato parzialmente regolate e di importanza crescente.
 - Tra queste ultime, oltre ai B&B e alle case vacanze, hanno assunto dimensioni sempre più significative gli alloggi e/o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche da parte di soggetti non esercenti attività d'impresa.
 - Da qui la rilevata necessità sia a fini conoscitivi che per valorizzarne le peculiarità ed evitare fenomeni di abusivismo e sleale concorrenza, di definirne in maniera più puntuale i contorni di questa tipologia ricettiva e di facilitarne l'operatività in un contesto di massima trasparenza.
 - Innegabile è infatti che l'evoluzione delle forme di hospitality, di cui attualmente non si ha conoscenza quantitativa e qualitativa, impattano sulle dinamiche del mercato turistico e delle attività collegate. In altre parole gli attori del sistema non sono più solo gli operatori tradizionali (intendendo per essi quelli che svolgono attività turistico ricettive normate dalla legislazione regionale e statale) ma anche i "nuovi" che riescono ad organizzare e creare nuovi mercati mettendo a sistema e facendo (nella sostanza) attività di impresa con le iniziative di ospitalità offerte in locazione per fini turistici.
 - Questo fenomeno inoltre inizia a modificare il sistema di regole esistenti per operatori e investitori e ne evidenzia le lacune di disciplina normativa soprattutto sul piano fiscale.
 - Anche lo studio del mercato immobiliare italiano e delle tendenze di investimento di privati e famiglie, conferma come negli ultimi anni vi sia stato un incremento di investimenti per acquisto di immobili con finalità diverse dall'uso abitativo. Una di queste finalità è proprio l'offerta di ospitalità alternativa e ci si chiede dunque se possa essere ancora considerata un'attività economica a tutti gli effetti o una pura forma di integrazione del reddito dato che quello che sembra emergere è che l'offerta di forme di ospitalità alternativa si configura spesso come parte di un progetto di investimento immobiliare e come una nuova forma di attività economica a tutti gli effetti e non come una forma di semplice e pura integrazione di redditi familiari.
 - Fatto sta che l'affermazione di tali nuove forme di offerta nell'ambito della sharing economy può dar luogo a situazioni di unfair competition (concorrenza sleale) nella misura in cui chi già opera sul mercato (ovvero, nel caso specifico, la ricettività tradizionale, alberghiera ed extralberghiera) deve sottostare a tutta una serie di vincoli e regole cui i new comer non sembrano soggetti in materia, ad esempio, di sanità, sicurezza, fiscalità.
 - Per tutte le ragioni esposte è quanto mai necessario, pertanto, che la Regione abbia un quadro, quanto più attendibile, di conoscenza dell'offerta turistica regionale quale presupposto necessario al fine di delineare un piano organico di sviluppo turistico sostenibile ed equilibrato e di garantire agli operatori del comparto un quadro normativo di riferimento adeguato alle innovazioni intervenute nel settore, soprattutto in termini di offerta ricettiva che consenta anche di creare le condizioni e i presupposti per una più puntuale attività di vigilanza, controllo e contenimento del fenomeno del sommerso individuando nuovi strumenti di verifica cui anche la stessa Regione e tra i soggetti ad essa preposti.

Sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate la regione Puglia con Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)", pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito integrandola, nella L.r. 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS).

Per effetto della predetta disposizione i soggetti destinatari della norma sono le **strutture turistiche ricettive non alberghiere**, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che dovranno acquisire, secondo le modalità stabilite, un apposito Codice identificativo di struttura (CIS), di ogni singola unità ricettiva.

Ne discende l'obbligo, per le predette strutture, di acquisire il CIS che, ai fini di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet, ecc.).

Per rendere operative tali finalità, l'Art. 10 ter, comma 2, della citata L.r. n. 57/2018 prevede, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale disciplini le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Si ritiene di premettere che con deliberazione n. 573/2014, al fine della completa informatizzazione del rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori di strutture ricettive, la Giunta Regionale ha adottato il documento di coordinamento delle disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR- TUR).

Considerato inoltre che:

- al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l'attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari, individuati dalla L.R. n. 57/2018, Art. 10 bis, che andranno a popolare il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" aperto alla consultazione per i soggetti autorizzati;
- a tali fini è stata condotta un'analisi tecnica preliminare tra le strutture regionali a vario titolo coinvolte (Sezione Turismo, Agenzia regionale Pugliapromozione e InnovaPuglia) al fine di valutare, dati obiettivi e finalità, sotto i vari profili le necessità gestionali ed attuative connesse alla attivazione ed alla gestione concreta del Registro regionale sulla base dei seguenti dati quantitativi:
 - a) platea dei soggetti interessati oltre 40.000 secondo le stime fornite da Federalberghi sulla base di un indagine condotta a livello regionale;
 - b) soggetti attualmente registrati ed attivi su SPOT 7.857 (Strutture turistico ricettive registrate nel DMS e tenute a trasmettere i dati sui flussi turistici).
- all'esito delle predette valutazioni sono state individuate le seguenti necessità:
 - a) i soggetti tenuti ad acquisire il CIS (gestori dell'offerta locativa) non essendo, in massima parte, operatori professionali (Imprese) non sono allo stato tracciabili in quanto non titolari di partita IVA e non tenuti ad iscriversi al Registro imprese tenuto dalla CCIAA, discendendone la necessità, al fine di divulgare la conoscenza degli obblighi introdotti dal legislatore regionale, di effettuare una apposita campagna di comunicazione mediante l'utilizzo di opportuni strumenti di informazione. A tali fini Pugliapromozione ha prodotto un ipotesi di piano di comunicazione, agli atti d'Ufficio, e InnovaPuglia un piano di interventi necessari per l'applicazione del CIS, agli atti d'Ufficio;
 - b) i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati su SPOT sono destinati ad aumentare considerevolmente rendendosi necessario un potenziamento dei servizi connessi è già attivati da Pugliapromozione;
 - c) le predette attività riverberano tutte sulla struttura regionale preposta (Servizio Turismo e Sezione Turismo) che necessitano di una implementazione di risorse umane da destinare continuamente e specificatamente alla gestione delle attività incremental.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, Avv. Loredana Capone, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. K) dell'art. 4 della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale di:

1. approvare il documento "Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico SIR-TUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all'istituzione ed alla gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere";
2. stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
3. prendere atto della necessità di implementare le risorse umane della struttura regionale preposta da destinare continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incremental;
4. demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
 - a) l'adozione della modulistica da utilizzare per l'attivazione e la gestione del predetto Registro;
 - b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
 - c) di provvedere all'eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni riportate nell'allegato 1;
 - d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
 - e) di provvedere all'adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività connesse, ivi compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Turismo

Salvatore Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Aldo Patruno

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Loredana Capone

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

1. di approvare il documento "Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico SIR-TUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all'istituzione ed alla gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere";
2. di stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
- * 3. di prendere atto della necessità di implementare le risorse umane della struttura regionale preposta da destinare continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incrementali;
4. di demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
 - a) l'adozione della modulistica da utilizzare per l'attivazione e la gestione del predetto Registro;
 - b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
 - c) di provvedere all'eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni riportate nell'allegato 1;
 - d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
 - e) di provvedere all'adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività connesse, ivi compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati;
6. di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Regionale di Statistica, all'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Avv. Silvia Piemonte

Il Presidente
dott. MICHELE EMILIANO

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Avv. Silvia Piemonte

** 3. di rinviare al Direttore di Dipartimento, trattandosi di questione di sua competenza, la valutazione sulla necessità di implementare le risorse umane della struttura e le conseguenti attivazioni delle misure organizzative idonee a farvi fronte, in accordo con la Sezione Personale e Org.*